



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BARI

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VOLPE	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SFRECOLA	RENATO SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BONADIES	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5993/10 depositato il 29/11/2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420080072458573000 ASSENTE NON INDICATA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
FAZZINI AVV. IVAN
VIA A. LUCARELLI, 62/D 70100 BARI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420080072458573000 ASSENTE NON INDICATA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420090016154639000 ASSENTE NON INDICATA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
FAZZINI AVV. IVAN
VIA A. LUCARELLI, 62/D 70100 BARI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420090016154639000 ASSENTE NON INDICATA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420090023550765000 ASSENTE NON INDICATA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
FAZZINI AVV. IVAN
VIA A. LUCARELLI, 62/D 70100 BARI

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 5993/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/10/2012 ore 09:00

SENTENZA

N°

14
9/13

PRONUNCIATA IL:

22 GEN. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20 FEB. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Dott. Luca Roberto Loiacono)



(segue)

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 5993/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/10/2012

ore 09:00

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420090023550765000 ASSENTE
NON INDICATA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420100040571667000 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

FAZZINI AVV. IVAN
VIA A. LUCARELLI, 62/D 70100 BARI

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420100040571667000 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 885010402287/2009 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

FAZZINI AVV. IVAN
VIA A. LUCARELLI, 62/D 70100 BARI

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 885010402287/2009 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI
- avverso PIGNORAMENTO n° CODICE N.239278 ASSENTE
NON INDICATA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

FAZZINI AVV. IVAN
VIA A. LUCARELLI, 62/D 70100 BARI

- avverso PIGNORAMENTO n° CODICE N.239278 ASSENTE
NON INDICATA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

proposto dal ricorrente:

LOJODICE OSCAR
VIA GIOVANNI PASCOLI 39 70123 BARI BA

- sul ricorso n. 2044/11
depositato il 25/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 885010402287/2009 IVA+IRPEF+IRAP 2004
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 885010402287/2009 ADDIZ.COMUNALE 2004
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 885010402287/2009 ADDIZ.REGIONALE 2004
- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10/000415-01420100040571667000
IVA+IRPEF+IRAP 2004
- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10/000415-01420100040571667000
ADDIZ.COMUNALE 2004
- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10/000415-01420100040571667000
ADDIZ.REGIONALE 2004
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BARI
- avverso ISCR.NE-IPO.RIA IVA+IRPEF+IRAP 2004
- avverso ISCR.NE-IPO.RIA ADDIZ.COMUNALE 2004
- avverso ISCR.NE-IPO.RIA ADDIZ.REGIONALE 2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO E DIRITTO

Con ricorsi depositati in data 29/11/2010 e in data 25/3/2011 ed introitati ai nn. 5993/10 e 2044/11 del RGR di questa CTP, l'avv. Oscar Lojodice, in proprio:

COL PRIMO RICORSO (n. 5993/10), impugnava:

- l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, notificato alla Banca Nazionale del Lavoro, in data 18/10/2010, col quale Equitalia lo ritiene debitore di € 3.307,085,97 di cui: € 2.986.787,80 per tributi ; € 46.938,94 per interessi; € 273.028,92 per compensi di riscossione coattiva; € 306,79 per spese esecutive e € 23,52 per diritti di notifica;
- la cartella di pagamento n. 01420100040571667000;
- la cartella di pagamento n. 01420090023550765000;
- la cartella di pagamento n. 01420090016154639000
- la cartella di pagamento n. 01420080072458573000
- l'avviso di accertamento n. 885010402287/2009, per l'anno 2004, dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bari 2, posto a base della cartella n. 01420100040571667000.

Il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza degli atti opposti solo in data 19/10/2010 quando ha ricevuto apposita comunicazione, via fax, dalla Banca Nazionale del Lavoro, non avendo in precedenza ricevuto alcuna notificazione di atti.

Successivamente, dalla documentazione richiesta in data 21/10/2010 e ricevuta in data 29/10/2010 dall'Agenzia delle Entrate (a Equitalia la richiesta è stata inoltrata in data 27/10/2010 in uno con quella di accesso agli atti), egli ha potuto verificare che l'avviso di accertamento opposto gli sarebbe stato notificato in Bari, in data 20/11/2009, presso la sua residenza anagrafica di via Mazzini 117, ai sensi dell'art. 140 cpc, e non presso il suo studio di via Pascoli 39 in Bari ove, invece, ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/73, aveva già eletto domicilio fiscale giusta specifiche comunicazioni riportate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009 per il 2008 e nel 2008 per il 2007.

Di queste stesse comunicazioni, come asserisce la medesima parte, l'Agenzia delle Entrate si è però già servita in precedenza quando, in data 12/7/2010, ha notificato regolarmente a "Lojodice Oscar, nato a Bari il 02/06/1955 con residenza in Bari(Ba)-70123, Corso Mazzini 117 e domicilio eletto ex art. 60 DPR 600/73 via Pascoli 39 70123-Bari", gli inviti di comparizione per gli anni 2006 e 2007.

Tutto ciò stante, le argomentazioni che il ricorrente pone a supporto della suddetta impugnazione, sono:

- omessa regolare notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Bari dell'avviso di accertamento opposto o di altro atto impositivo;
- omessa regolare notifica da parte di Equitalia sia delle cartelle di pagamento opposte che dell'atto di pignoramento, pure questo opposto;
- intervenuta prescrizione o decadenza per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria e da Equitalia così come menzionati nell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ed in particolare del credito di cui all'avviso di accertamento n. 885010402287/2009 per l'anno 2004.

In conclusione, previa istanza di discussione della controversia in pubblica udienza, chiede:

- in via preliminare: la sospensione della richiesta derivante dall'iscrizione a ruolo del credito di € 3.307.085,97 per il quale è stato notificato soltanto alla Banca Nazionale del Lavoro, in data 18/10/2010, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi;
- in via principale: la declaratoria di inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto di pignoramento opposto nonché delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento innanzi indicati, significando che di quest'ultimo (avviso) ne ha avuta contezza solo in data 29/10/2010 a seguito della ricezione dei documenti rilasciatigli in copia dall'Agenzia delle Entrate.

Con nota presentata in data 27/12/2010, l'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio e rappresenta che l'atto di pignoramento n. 239278, notificato alla BNL in data 18/10/2010, è relativo a quattro cartelle di cui la seconda e la quarta indicate in epigrafe le sono sconosciute perché riguardano iscrizioni a ruolo non eseguite dall'Ufficio.

In ogni modo, puntualizza che gli atti opposti, per i quali l'Agenzia delle Entrate è Ente creditore, sono divenuti tutti definitivi per omessa impugnazione .

Poi, controdeduce alle singole doglianze eccependo:

- 1) la violazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 546/92, per avere la parte impugnato più atti con un unico ricorso;
- 2) la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/92, non rientrando l'atto di pignoramento opposto tra quelli autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92;
- 3) l'infondatezza del contestato vizio di notifica degli atti prodromici, risultando tutte e quattro le cartelle impugunate notificate al ricorrente presso la sua residenza di corso Mazzini n. 177, Bari, giusta certificato di residenza del Comune di Bari

In conclusione, l'Ufficio chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso con vittoria di spese. Successivamente, il ricorrente:



- in data 3/12/2010, presenta istanza cautelare ex art. 47, comma 3, D.Lgs. n. 546/92, rigettata all'udienza del 26/1/2011;
- in data 5/1/2011, deposita documenti.

Equitalia, a sua volta, si costituisce in giudizio con nota presentata in data 25/1/2011 ed eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice tributario per violazione del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 19 D.Lgs. n. 546/92.

L'atto di pignoramento presso terzi, afferma il Concessionario, non è opponibile dinanzi al giudice tributario trattandosi di atto dell'espropriazione forzata del credito iscritto a ruolo, rispetto al quale il debitore può proporre soltanto opposizione dinanzi al giudice ordinario.

Poi, contesta tutto quanto dedotto dal ricorrente ritenendolo infondato in fatto e in diritto.

In modo particolare, per quanto attiene le cartelle di pagamento, rappresenta che le stesse sono state tutte regolarmente notificate al ricorrente in data: 16/7/2010, la prima; 16/2/2010, la seconda; 30/1/2010, la terza e 26/1/2010 la quarta, ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/73, così come richiamato dall'art. 26 DPR n. 602/73, presso la sua residenza anagrafica di corso Mazzini n. 117, Bari, giusta certificato di residenza versato in atti dall'Agenzia delle Entrate.

Né esiste presso Equitalia dichiarazione formale attestante la elezione di diverso domicilio.

In ogni caso, aggiunge che secondo il novellato art. 60 DPR n. 600/73, come modificato dall'art. 38 D.L. n. 78/2010, l'elezione di domicilio presso una persona o un ufficio del comune del proprio domicilio fiscale va effettuata con apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate locale di competenza a mezzo raccomandata A/R o in via telematica e non più con comunicazioni tramite Unico. Tale disposizione esplica la sua efficacia retroattivamente, anche per l'anno 2009, con la conseguenza che si appalesano del tutto infondate le doglianze di controparte.

Pertanto, in presenza di cartelle divenute definitive, Equitalia ha proceduto all'espropriazione forzata ex art. 72-bis DPR n. 602/73 notificando al debitore, in data 10/12/2010, l'atto di pignoramento verso terzi presso la sua residenza di Corso Mazzini 117, Bari (mediante deposito atti nella Casa del Comune di Bari), e al terzo pignorato, cioè la BNL, in data 15/10/2010.

In conclusione, chiede:

- di dichiarare inammissibile il ricorso,
- di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Equitalia in relazione alle attività riservate all'Ente creditore, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese.

COL SECONDO RICORSO (n. 2044/11), impugna:

- l'atto di ipoteca legale del 7/10/2010, avente il numero 113002 di repertorio, iscritto da Equitalia ETR SpA in data 20/10/2010, a norma dell'art. 77 DPR n. 602/73, per l'importo di € 6.636.824,14, pari al doppio della somma a debito ammontante a € 3.318.412,07,
- la cartella di pagamento n. 01420100040571667000;
- l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bari- Uff. controlli, n. 885010402287/2009, propedeutico alla cartella precitata.

Dell'esistenza dell'atto di ipoteca, mai notificatogli, il ricorrente afferma di esserne venuto casualmente a conoscenza a seguito di una procedura notarile per la stipula di un mutuo.

Ciò posto, ritiene illegittimo l'atto impugnato per le seguenti motivazioni:

- 1) inesistenza o nullità dell'avviso di accertamento n. 885010402287/2009 dell'Amministrazione finanziaria- Direzione Prov.le di Bari- Ufficio controlli, posto a base della cartella n. 01420100040571667000. Dalla documentazione richiesta ed ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, egli ha potuto rilevare che detto avviso gli sarebbe stato notificato in data 20/11/2009 all'indirizzo di corso Mazzini 117, Bari, ai sensi dell'art. 140 cpc, senza che, peraltro, gli venisse inviata la raccomandata prevista dallo stesso articolo 140 cpc. In proposito, fa presente di avere la residenza anagrafica in Bari alla via Mazzini, 117; di abitare e di avere il domicilio, dal 1982, in Bari-Santo Spirito alla via Napoli n. 233, e di avere lo studio, da oltre trent'anni, in Bari alla via Pascoli 39 ove, ai sensi dell'art. 60 DPR n. 602/73, ha eletto il suo domicilio per la notificazione degli atti, giusta comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate attraverso le dichiarazioni dei redditi 2009/2008 e 2008/2007; comunicazione di cui l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa al momento in cui ha notificato altri atti a quel domicilio eletto;
- 2) inesistenza o nullità della cartella di pagamento n. 01420100040571667000. Dalla documentazione inviataagli da Equitalia, ha potuto rilevare che l'Ufficiale della riscossione (tale sig. Miggiano Maurizio) non gli ha potuto notificare la cartella in epigrafe per cui la stessa gli è stata notificata direttamente dall'Agente della Riscossione della Provincia di Bari che ha provveduto al deposito, in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale di Bari nonché all'affissione dell'avviso di deposito nell'albo dello stesso Comune di Bari;
- 3) inesistenza - nullità -illegittimità dell'atto di ipoteca legale iscritta da Equitalia, in data 20/10/2010, a norma dell'art. 77 DPR n. 602/73. Tanto perché la invocata inesistenza/nullità della cartella di pagamento si riverbera sull'iscrizione ipotecaria rendendo nulla anche quest'ultima;
- 4) mancata comunicazione/notificazione della predetta iscrizione ipotecaria.



Tutto ciò stante, chiede:

- in via preliminare, la sospensione degli atti opposti. La relativa istanza è stata accolta all'udienza del 4/7/2011 dalla Sez. 4^a di questa CTP la quale, alla successiva udienza dell'11/4/2012, ha anche proceduto alla riunione di entrambi i ricorsi in trattazione;
- in via principale, di accertare e dichiarare la inesistenza o nullità degli atti impugnati;
- la trattazione della controversia in pubblica udienza.

Con nota pervenuta il 20/4/2011, l'Ufficio si costituisce in giudizio e ritiene corretto l'atto di iscrizione ipotecaria opposto atteso che questo si fonda su atti prodromici divenuti definitivi.

Poi, eccepisce:

- la tardività del ricorso in presenza di atti di cui il ricorrente aveva avuto conoscenza in via telematica, in precedenza; ragion per cui da quel momento sono trascorsi i termini per l'impugnazione;
- l'infondatezza dell'eccepito vizio di notifica dei prodromici atti, atteso che questi sono stati, invece, correttamente notificati al ricorrente presso l'indirizzo della sua residenza anagrafica, ai sensi dell'art. 137 cpc e successivamente dell'art. 140 cpc.

In conclusione chiede l'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.

Il Concessionario Equitalia, con nota presentata in data 22/4/2011, si costituisce pur esso in giudizio e contesta ogni avversa deduzione.

In modo particolare:

- eccepisce il difetto parziale di giurisdizione del giudice tributario nella parte non riguardante la materia tributaria;
- in ordine alla omessa notifica della cartella di pagamento opposta, rappresenta che, contrariamente a quanto affermato dalla parte, la pretesa azionata dal Concessionario con la cartella esattoriale impugnata è stata debitamente preceduta da regolare notifica. Infatti detta cartella, posta a base dell'iscrizione ipotecaria, è stata notificata in data 16/7/2010 al ricorrente presso la sua residenza anagrafica di corso Mazzini, 117, Bari, come da certificato di residenza ed estratto di "gestione anagrafiche" del 29/6/2010 che produce in allegato. Analogamente, anche le altre cartelle sottostanti la medesima iscrizione ipotecaria sono state notificate allo stesso indirizzo e tornate al mittente per compiuta giacenza;
- in ordine alla omessa notifica dell'iscrizione di ipoteca, rappresenta che il Concessionario è facultato a iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito e non v'è alcuna disposizione che gli imponga di comunicare all'interessato l'iscrizione di ipoteca immobiliare. Ciò nonostante, Equitalia ha ugualmente inviato al contribuente, nel termine di 90 gg. dall'iscrizione ex L. n. 241/1990, una missiva raccomandata A/R in data 22/10/2010 avvisandolo della possibilità di ricorrere ai sensi del D.Lgs. n. 546/92;
- eccepisce la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92;
- eccepisce la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla omessa notifica dell'avviso di accertamento.

In conclusione, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Successivamente, con nota prot. n. 2012/100319 del 19/7/2012, pervenuta in data 26/7/2012, l'Ufficio, in merito alla controversia in parola, comunica che, "a seguito dell'accoglimento della proposta di annullamento da parte della Direzione Regionale di Bari, ha provveduto all'annullamento dell'accertamento n. 885010402287/2009, anno d'imposta 2004 emesso nei confronti di Lojodice Oscar e al conseguente sgravio del relativo carico tributario iscritto a ruolo" ammontante a € 2.986.031,55 (causale dello sgravio: autotutela totale Prot. 0005496/2012 - Numero Protocollo 2011S455104 - Partita a Ruolo n. AU8850104022872009/1 posta da Equitalia a base sia dell'atto di pignoramento sia della iscrizione ipotecaria).


Quindi, chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Con altra nota presentata in data 2/8/2012, valevole per entrambi i ricorsi in epigrafe, il ricorrente, nel sollecitare a questa Commissione la fissazione della pubblica udienza per entrambi i ricorsi riuniti, precisa:

- che a seguito dell'intervenuto suddetto provvedimento di sgravio datato 12/7/2012, l'Agenzia delle Entrate di Bari ha chiesto a questa CTP la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e a Equitalia di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca legale iscritta a norma dell'art. 77 DPR n. 602/73 per € 6.603.824,14
- che con raccomandata inviata inutilmente alla società Equitalia il 20/7/2012, e da questa ricevuta in data 23/7/2012, egli ha rivolto a quest'ultima l'invito a provvedere, con la massima urgenza, sia alla cancellazione delle ipoteche iscritte a suo danno, al fine di evitare il perdurare del gravissimo danno arrecatogli dalla misura conservativa illegittima, sia a inviare apposita comunicazione ai destinatari della richiesta medesima di estinzione della procedura espropriativa presso terzi, provvedendo, altresì, alla restituzione, direttamente ai terzi pignorati, delle somme di danaro da questi versate in esecuzione dei pignoramenti;
- che tutto ciò gli ha cagionato danni sia patrimoniali che di natura medico sanitaria.

Infine, con successiva nota presentata in data 4/10/2012, anche questa per entrambi i ricorsi riuniti, il ricorrente richiama entrambi i procedimenti di cui trattasi e gli atti avversati e, contestualmente, rappresenta:

- che sia l'Ufficio sia Equitalia erano a conoscenza dei vizi evidenziati;



- che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'annullamento dell'avviso di accertamento propedeutico ed ha chiesto la estinzione dei giudizi riuniti per cessata materia del contendere;
- che a quest'ultima richiesta egli non può aderire :
 - A) perché la diffida/raccomandata inviata a Equitalia in data 20/7/2012 non ha sortito effetti; ragion per cui è necessario che la Commissione ordini la cancellazione dell'ipoteca e la estinzione degli atti di pignoramento verso terzi;
 - B) perché ritiene che in capo all'Amministrazione finanziaria e a Equitalia ricada la responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave ex art. 96 CPC, comma 1, per cui chiede alla prima il risarcimento danni che quantifica in € 200.000,00 (€ 100.000,00 per ciascuna procedura) e alla seconda il risarcimento danni per € 200.000,00, pari a € 100.000,00 per ogni procedura;
 - C) perché ritiene che in capo all'Amministrazione finanziaria e a Equitalia ricada la responsabilità aggravata per mala fede o colpa grave ex art. 96 CPC, comma 2, per cui chiede alla prima il risarcimento danni che quantifica in € 200.000,00 (€ 100.000,00 per ciascuna procedura) e alla seconda il risarcimento danni per € 200.000,00, pari a € 100.000,00 per ogni procedura;
 - D) perché ritiene che l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia, quali parti soccombenti nei due giudizi riuniti, siano da condannare singolarmente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cpc, nella misura, meramente indicativa e comprensiva del risarcimento danni di cui alle lettere e-f-g-h della nota medesima, che quantifica in € 250.000,00 per ciascuna delle due procedure riunite (pari a € 500.000,00 per l'Amministrazione finanziaria e a € 500.000,00 per Equitalia).

La richiesta complessiva ammonta a € 1.800.000,00.

All'udienza del 16/10/2012, la Commissione, sentiti il Relatore ed entrambe le parti in causa, in camera di consiglio si riserva la decisione.

All'udienza odierna la Commissione, a scioglimento della predetta riserva, decide come da dispositivo

MOTIVI DI DECISIONE

Con i citati ricorsi riuniti, l'avv. Lojodice Oscar impugna gli atti di cui trattasi principalmente perché ritiene illegittimo il procedimento notificatorio degli stessi posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e da Equitalia.

Conseguentemente, chiede l'annullamento dei medesimi, la vittoria di spese e il risarcimento dei danni, ex art. 96 cpc, attesa la condotta dilatoria sia dell'Agenzia che di Equitalia.

In via preliminare, il Collegio prende in esame la nota n. 2012/100319 del 19/7/2012 con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica sia l'avvenuto annullamento, in autotutela, del propedeutico avviso di accertamento opposto, anno d'imposta 2004, sia il conseguente sgravio dell'intero carico tributario di competenza iscritto a ruolo, ammontante complessivamente a € 2.986.031,55, e chiede la cessazione della materia del contendere..

In presenza di questa richiesta, il Collegio ritiene del tutto superfluo esaminare e valutare le singole doglianze di parte, mentre ritiene necessaria una propria valutazione e determinazione in ordine alle richieste della parte ricorrente di pagamento delle spese di giudizio e di risarcimento danni, ex art 96 cpc.

Relativamente alla richiesta delle spese di giudizio, il Collegio rileva che già nella stessa richiesta di cessata materia del contendere, avanzata dall'Ufficio, è implicita la virtuale soccombenza dell'Ufficio medesimo.

Ed invero, con sentenza n. 274 del 12/7/2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità del 3° comma dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere, avendo ritenuto che la compensazione ope legis delle spese in presenza di sopravvenuta cessazione della materia del contendere si traduceva "in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto nel caso dell'amministrazione o l'acquiescenza alla pretesa tributaria nel caso del ricorrente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e corrispondentemente in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio".

A nulla rileva la circostanza che, come nella fattispecie, il ricorrente, per la sua qualità di avvocato, abbia avuto la possibilità di difendersi in proprio essendo dotato del c.d."ius postulandi".

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia E.TR. SpA sono tenute a corrispondere singolarmente al ricorrente, a titolo di spese e competenze legali, la somma € 5.000,00 (per un totale complessivo di € 10.000,00), oltre oneri accessori e fiscali di legge.

Detta somma è da intendersi cumulativa per entrambi i ricorsi riuniti ed in tale misura determinata dopo opportuna valutazione di tutti gli elementi posti a base dell'intera vicenda e, comunque, per il mancato riscontro di una nota specifica.

Diversa valutazione, invece, merita la invocata richiesta di danni, ex art 96 cpc., fondata sul fatto che, secondo la parte ricorrente, l'Amministrazione finanziaria ed Equitalia E.-TR SpA abbiano agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, pur nella consapevolezza dell'infondatezza delle eccezioni formulate, oltrechè per il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di tale consapevolezza.

In proposito il Collegio rileva che tra le date del 12/11/2010 e del 22/2/2011, in cui il ricorrente ha proposto rispettivamente il primo e il secondo ricorso in epigrafe, e la data del 12/7/2012, in cui l'Ufficio ha comunicato sia l'annullamento in autotutela del fondamentale accertamento n. 885010402287/2009-anno d'imposta 2004- emesso nei confronti del ricorrente Lojodice Oscar sia lo sgravio del relativo carico tributario iscritto a ruolo, intercorre un periodo di tempo abbastanza lungo nella prima parte del quale all'Ufficio non è certo mancato il tempo per verificare le argomentazioni di parte con gli elementi documentali in suo possesso.

V'è però che l'Ufficio non ha attivato detta verifica.

Diversamente, infatti, esso, attesa la sua notevole competenza ed esperienza ed in presenza, oltretutto, di una chiara ragione del contribuente, avrebbe certamente rivisto la sua posizione nei confronti del contribuente e avrebbe proceduto, quale atto "dovuto", ad accogliere le doglianze di parte e, subito dopo, ad annullare, in autotutela, l'avviso fondamentale opposto.

"E' evidente (Cassaz. n. 6283/2012) che le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, impongono alla P.A. una volta informata dell'errore in cui è incorsa, di compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l'errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato".

"Non vi è dunque spazio alla mera discrezionalità poiché essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell'arbitrio, in palese contrasto con l'imparzialità, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l'attività dei funzionari pubblici".

Nel caso di specie, quindi, così come traspare da quanto suddetto, l'Ufficio non solo non si è conformato alle regole testè citate, la cui sola osservanza gli avrebbe permesso di non cadere in errore, ma ha anche cercato di contrastare, senza alcuna ragione, le doglianze della parte ricorrente al fine di rinviare nel tempo l'annullamento in autotutela dell'avviso fondamentale opposto.

Da questo comportamento scaturisce, inevitabilmente, l'applicazione, a carico dell'Ufficio, dell'art. 96 cpc costituendo responsabilità aggravata il fatto che l'Ufficio, pur in possesso di elementi documentali idonei che gli avrebbero consentito di non cadere in errore, non ha proceduto al preventivo riscontro dell'erroneità delle tesi sostenute nelle proprie controdeduzioni (Ord. n. 3057/2009 della Cassazione SS.UU.).

Questo difetto di diligenza costituisce un elemento rilevatore di un uso distorto delle disposizioni vigenti ai fini meramente dilatori, oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per la parte ricorrente (Cassaz. SS.UU. n. 11848/1992; SS.UU. n. 3057/2009).

Ne consegue che se da un lato si ravvisa l'esigenza di un migliore rapporto tra Fisco e Contribuente, dall'altro, poi, merita di essere censurata la condotta pretestuosa dell'Amministrazione Finanziaria che resista in giudizio con difesa infondata, disconoscendo ingiustamente le ragioni del contribuente (nel caso: avvocato professionista) costretto a porre in essere una faticosa azione difensiva e a subire, vieppiù, danni fisici, morali, d'immagine e patrimoniali, come la comune esperienza insegna (cfr: Cassaz. Sez VI - Ord. n. 20995/2011).

La stessa suddetta Cassazione (SS.UU. n. 3057/2009), poi, afferma che ai fini del riconoscimento del danno da responsabilità aggravata il giudice "può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la parte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso... .. che non concernono il rapporto tra parte e cliente"


Non si tratta, quindi, (Cassaz. 20995/2011)" di riconoscere un danno in re ipsa, il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza, bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie temerarie o resistenze temerarie a pretese giudiziali, comporta...:" la sicura verifica a carico della parte vittoriosa, che pure si vede liquidare le spese giudiziali, di una perdita economica per il di più che avrà riconosciuto al difensore".

"In questa ottica, una volta riconosciuta la temerarietà in mancanza di dimostrazioni di concreti e specifici danni patrimoniali conseguiti al suo svolgimento, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, ed anche alle spese giudiziali che concretamente competerebbero alla parte vittoriosa, attribuisca alla parte vittoriosa il riconoscimento di un danno patrimoniale procedendo alla liquidazione in via equitativa".

Pertanto, in assenza di elementi giustificativi della richiesta di risarcimento danni patrimoniali ex art. 96 cpc, commi 1 e 2, il Collegio ritiene di condannare l'Ufficio, in via equitativa, ai sensi del successivo comma 3, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 150.000,00. .

Quanto fin qui valutato per l'Ufficio, va senz'altro esteso, per altro verso, anche nei confronti del Concessionario Equitalia il quale, pur avendo espressamente richiesto di essere estromesso da responsabilità, ritenendole ricadenti in capo solo all'Ente creditore che gli ha fornito un indirizzo errato al quale esso si è attenuto nel momento in cui ha notificato i propri atti, tuttavia, ha tenuto, successivamente all'annullamento del propedeutico avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate, un comportamento non giuridicamente concludente.

In altri termini, la responsabilità che viene addebitata al Concessionario non è quella connessa con la notifica dei propri atti a un indirizzo risultato non corretto, riconoscendo questo errore conseguente a una non puntuale comunicazione da parte del competente Ente creditore, ma quella collegata al fatto che esso, dopo aver ricevuto la comunicazione di sgravio da parte dell'Ente creditore, così come è emerso incontrastatamente in sede dibattimentale, non ha provveduto, con la dovuta celerità, nonostante il sollecito inviatogli dalla parte in tale direzione, alla cancellazione della iscrizione ipotecaria, o quanto meno alla cancellazione della iscrizione ipotecaria rapportata al carico tributario annullato dall'Ufficio in autotutela e connesso sgravio.



Solo detta cancellazione, infatti, avrebbe consentito al ricorrente di liberare il suo patrimonio, ovvero la quasi totalità dello stesso, sì da permettergli un uso pieno del medesimo nel modo più opportuno e secondo le esigenze proprie e della propria famiglia.

Tale omissione, così come anche la comune esperienza insegna, ha ulteriormente aggravato il danno morale e d'immagine già sofferto dal ricorrente a seguito della iniziale illegittima iscrizione ipotecaria.

Ciò stante, non avendo la parte giustificato in alcun modo la richiesta di pagamento dei danni patrimoniali ex art. 96 cpc, commi 1 e 2, il Collegio condanna Equitalia E,TR. SpA. in via equitativa, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 96 cpc, comma 3.

In ordine, poi, alla richiesta di parte di dichiarare estinti gli effetti dei pignoramenti dei redditi presso terzi posti in essere da Equitalia, il Collegio non ritiene di accedervi non rientrando la materia nelle competenze di questo giudice.


P Q M

La Commissione, in ordine ai suddetti ricorsi riuniti, rubricati con i nn. 5993/2010 e 2044/2011, presentati dall'avv. Lojodice Oscar:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) dichiara inammissibile la richiesta di parte di estinzione degli effetti dei pignoramenti dei redditi presso terzi posti in essere da Equitalia E.TR. e della conseguente restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito dalla stessa Equitalia, dal Ministero della Giustizia e dall'INPS, con liberazione di detto Ministero e di detto Istituto dall'onere di trattenere le somme dovute in favore del ricorrente per competenze professionali maturate, in quanto deve ritenersi sussistente la propria carenza di giurisdizione/competenza;
- 3) dichiara l'inefficacia dell'ipoteca legale iscritta da Equitalia in data 7/10/2010 sotto il n. 11302 di repertorio limitatamente al ruolo di competenza dell'Agenzia delle Entrate;
- 4) dichiara l'inefficacia delle cartelle esattoriali facenti capo al ruolo dell'Agenzia delle Entrate sgravato a seguito dell'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento propedeutico impugnato n. 885010402287/2009, giusta conforme nota della stessa Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Bari - recante: il Prot. n. 2012/100319, la data del 19/7/2012, il Numero Partita a Ruolo AU8850104022872009/1 e l'importo sgravato di € 2.986.031,55;
- 5) ordina a Equitalia, se quest'ultima non avesse già provveduto, di ridurre immediatamente, a sue spese ed ai sensi dell'art. 2872 c.c., l'iscrizione ipotecaria al minore importo che ne scaturisce in conseguenza dell'intervenuto suddetto sgravio totale disposto dall'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bari per il ruolo di competenza;
- 6) ordina al competente Conservatore dei RR.II., se Equitalia non avesse già provveduto o non provvedesse a quanto ordinato al punto sub 5) entro quindici giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, sollevandolo da ogni responsabilità, di procedere immediatamente alla riduzione della suddetta ipoteca al minore importo che ne scaturisce in conseguenza dell'intervenuto suddetto sgravio totale disposto dall'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Bari per il ruolo di competenza;
- 7) condanna l'Agenzia delle Entrate, Uffici di Bari 2, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze liquidate, cumulativamente per entrambi i ricorsi riuniti, in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre onere accessori e fiscali, se dovuti;
- 8) condanna Equitalia E.TR SpA al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze liquidate, cumulativamente per entrambi i ricorsi riuniti, in complessivi € 5.000,00(cinquemila/00), oltre onere accessori e fiscali, se dovuti;
- 9) condanna l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bari 2, al pagamento, in favore del ricorrente, dei danni di cui all'art. 96 cpc, comma 3, che quantifica, in via equitativa, in €. 150.000,00(centocinquantamila/00);
- 10) condanna Equitalia E.TR SpA. al pagamento, in favore del ricorrente, dei danni di cui all'art. 96 cpc, comma 3, che quantifica, in via equitativa, in € 200.000,00 (duecentomila/00);
- 11) rigetta ogni altra richiesta del ricorrente

Bari 22/1/2013

IL RELATORE
dott. Renato Sfricola



IL PRESIDENTE
Avv. Carlo Volpe

